

FEUDI DI SAN GREGORIO

Rep.n. 17635/11727 allegato "A"

STATUTO della Società "FEUDI di San Gregorio Società Agricola S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni denominata "FEUDI di San Gregorio Società Agricola S.p.A."

in sigla "S.G. AGRI"; la società può aggiungere alla denominazione la dicitura "società benefit" o, in forma abbreviata, "SB".

Art. 2) La Società ha sede legale in SORBO SERPICO (AV), contrada Cerza Grossa, sede compresa tra i territori indicati all'art. 1 comma 1 del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci uno o più volte.

Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, c.c. non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società.

TITOLO II

Art. 4) La società ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..

In particolare svolge le seguenti attività:

- la coltivazione del fondo;
- la silvicoltura;
- l'allevamento del bestiame;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano "connesse" alle precedenti le attività, svolte dalla stessa società agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.

La società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonchè concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.



FEUDI DI SAN GREGORIO

In qualità di Società Benefit, con il fine ultimo di tutelare e valorizzare la bellezza del patrimonio ambientale, sociale e culturale del territorio irpino e della sua comunità, la società intende perseguire finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto:

1. Catalizzare e stimolare le forze espresse da tutti coloro che intendono creare valore per l'Irpinia e la sua comunità al fine di promuoverne un paradigma rigenerativo di sviluppo.
2. Costruire un'interdipendenza sempre crescente con tutti i fornitori, con particolare riferimento ai conferenti di uva, attraverso un costante e attento scambio di cultura e know-how per la promozione e la condivisione di pratiche sostenibili e circolari.
3. Promuovere collaborazioni e progettualità artistiche e iniziative culturali come strumento per arricchire e ispirare la comunità.
4. Valorizzare le persone che lavorano in azienda, perché possano esprimere a pieno il proprio potenziale in un contesto aziendale dinamico, sereno e coeso che curi il benessere, il senso di appartenenza, la motivazione e la soddisfazione di ciascuno.
5. Coinvolgere i clienti nell'apprezzamento della cultura, dei valori del territorio e della convivialità positiva che il vino rappresenta.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4) BIS La società individua, con le modalità previste dalla legge, il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica nelle forme che il Responsabile dell'Impatto riterrà utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 7.583.511,25 suddiviso in 146.825 azioni, di cui 121.825 azioni ordinarie e 25.000 azioni privilegiate, del valore nominali di Euro 51,65 ognuna.

Esso potrà essere ulteriormente aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci osservate le disposizioni di legge, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, sempre con deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

In caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci, secondo le disposizioni contenute nell'art. 2441 del c.c. La riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 del c.c., deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.



FEUDI DI SAN GREGORIO

In base a formale deliberazione dell'assemblea ordinaria i soci o il socio unico potranno versare alla società somme in conto di futuri aumenti di capitale sociale, ed in ogni caso proporzionalmente alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. I versamenti effettuati in conto aumento di capitale sociale saranno infruttiferi d'interessi e di ogni altro tipo di compenso.

Art. 6) L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Art. 7) Le azioni sono nominative. La società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Le azioni non possono essere trasferite a terzi se non previa offerta scritta agli altri soci in proporzione delle azioni da ciascuno possedute mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno e se nessuno di questi abbia, entro trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, dichiarato di essere pronto all'acquisto depositando la relativa somma nelle casse sociali.

In caso di morte di un azionista gli eredi devono designare un rappresentante comune.

Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, c.c. non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Art. 8) La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Organo Amministrativo delibererà l'emissione delle obbligazioni a maggioranza semplice dei suoi componenti, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

La deliberazione di emissione di obbligazioni deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.

Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:

- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.



FEUDI DI SAN GREGORIO

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 9) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo in via ordinaria e straordinaria, nei casi di legge. Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

L'assemblea viene convocata mediante avviso da comunicarsi ai soci a mezzo di corriere privato, fax, e-mail, ovvero con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

In mancanza del rispetto di tali formalità, l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti in carica degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 10) Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le rispettive azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito o le società finanziarie eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio, avente diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altri, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla società, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza assembleare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e riportato in apposito libro.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda convocazione.



FEUDI DI SAN GREGORIO

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 13) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli che per legge o in forza del presente statuto sono riservati espressamente all'assemblea dei soci.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, fissandone i rispettivi poteri.

Il Consiglio può inoltre delegare tutti o parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ove riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Sono tuttavia valide, anche se non convocate con la formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 15) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, nonché un compenso periodico ed una indennità di fine mandato da determinarsi dall'assemblea.

Agli amministratori investiti di particolari funzioni può essere assegnato un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.



FEUDI DI SAN GREGORIO

Art.16) L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Art.17) Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La funzione della revisione legale dei conti della società è affidata al Collegio Sindacale ove non sia deliberato diversamente dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta la retribuzione fissata dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI ESERCIZIO - BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 18) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale, saranno di volta in volta destinati secondo le delibere dell'assemblea dei soci.

Art. 20) Finanziamento soci.

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero può stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2467 c.c.

TITOLO VII SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 21) In caso di scioglimento l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.



FEUDI DI SAN GREGORIO

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

TITOLO IX

RINVIO

Art. 23) Per quanto non previsto da questo statuto, si applicano le vigenti norme sulle società per azioni, nonché le previsioni dettate dalle leggi di volta in volta vigenti in materia di società cd. benefit.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

